



GAL VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE
Frazione Fè, 2 – 10070 Ceres (TO)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
“SE IL MERCATO NON VA IN MONTAGNA... LA MONTAGNA VA SUL MERCATO”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Costruzione di filiere locali

Mis 312 azione 1 (misura principale)
Mis. 123 azione 2 (misura collegata)

Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

- Allegato A 1 - *Schema di progetto di filiera e descrizione dell'intervento proposto dall'impresa nell'ambito del progetto di filiera.*
- Allegato A 2 - *Accordo di filiera.*
- Allegato A 3 - *Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione.*
- Allegato A 4 - *Dichiarazione di assenso da parte del proprietario.*
- Allegato A 5 - *Dichiarazione in materia di de minimis.*
- Allegato A 6 - *Liberatoria diritti d'uso su linee e prodotti di design.*
- Allegato B - *Schema di garanzia fidejussoria per la richiesta di anticipo.*
- Allegato C - *Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo.*
- Allegato D - *Modello di targa/cartello informativo sui contributi Feasr con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi.*

Premessa

Con il presente bando si intende sostenere gli operatori del territorio del “Gal Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone”, che congiuntamente, realizzino dei progetti integrati al fine di recuperare e potenziare la competitività delle loro imprese e dell'intera filiera inerenti le lavorazioni dell'artigianato tipico a cui partecipano.

Le indicazioni per la definizione del progetto di filiera, le condizioni di ammissibilità ed i criteri di valutazione sono presenti nella: I PARTE - CONTENUTO TECNICO (artt. 1-5).

I soggetti che intendono partecipare all'attivazione dei progetti di filiera devono riferirsi alla normativa specifica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, che individua, per ciascuna tipologia di impresa e di investimento, la Misura di riferimento appropriata.

Le informazioni relative alle Misure di riferimento sono presenti nella II PARTE – INDICAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE (artt. 6-28).

Le imprese che aderiscono alla filiera e che sono interessate alle domande di contributo devono fare richiesta secondo le indicazioni fornite nella: III PARTE – PROCEDURE (artt 29-51).

I PARTE - CONTENUTO TECNICO

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale “GAL VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE” utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse 4 Leader concede contributi ai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi coerenti con i successivi articoli descritti nella II PARTE – INDICAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE:

- misura 312 azione 1
- misura 123 azione 2

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 171 del 4/2/2009, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL “Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone” e intitolato “SE IL MERCATO NON VA IN MONTAGNA... LA MONTAGNA VA SUL MERCATO”, il cui tema strategico unificante è “Le forme collettive tra imprese come strumento per favorire l'accesso dei prodotti di eccellenza verso nuovi mercati”. Pertanto il Piano di Sviluppo del “Gal Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone”, si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti settori o ambiti d'intervento:

- Linea di intervento 1. Diversificazione del sistema di offerta turistica locale.
- Linea di intervento 2. Sviluppo e commercializzazione di prodotti tipici.
- Linea di intervento 3. Accompagnamento allo sviluppo e alla creazione di impresa.

2. Per ciascun ambito il GAL attiva una linea d'intervento costituita da una misura principale dell'asse 3 del PSR alla quale si collegano altre misure del PSR (riferite ad almeno due assi del PSR) che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo della linea d'intervento.
3. Nello specifico la valorizzazione delle produzioni dell'area Gal attraverso il rafforzamento e l'integrazione delle filiere produttive locali attuata attraverso la Linea di intervento 2: Sviluppo e commercializzazione di prodotti tipici, persegue i seguenti obiettivi:
 - Sviluppare l'innovazione di prodotto per garantire livelli adeguati di redditività alle microimprese.
 - Creare le condizioni e le opportunità per l'accesso dei prodotti locali ai mercati di medio raggio.
 - Promuovere forme di integrazione tra progetti e attività delle forme collettive di imprese già operanti nell'area GAL.

La linea di intervento 2 persegue l'obiettivo specifico di consentire l'innovazione e il miglioramento della qualità di prodotto al fine di consentire a questo la possibilità di accedere con un certo margine di successo su nuovi mercati.

4. Nell'ambito dell'elaborazione del PSL e delle attività delle prime fasi di programmazione, è stata individuata una delle filiere che maggiormente può contribuire a rafforzare l'immagine del territorio, anche nei confronti dei mercati esterni:

la filiera dei prodotti dell'artigianato di design (legno-pietra-ferro)

Con il termine "design", abbreviazione dell'espressione inglese industrial design ("disegno industriale") si intende la progettazione delle qualità formali di oggetti producibili industrialmente, in serie (oggetti d'uso, mobili e complementi d'arredo). Per questo motivo un prodotto di design è tale quando è in grado di presentare un'integrazione il più possibile efficace e armonica tra aspetti tecnologico-funzionali e qualità estetico-formali.

Esperienze maturate nel territorio hanno fatto emergere le potenzialità del design nella concezione di prodotti e componenti a realizzazione artigianale, interpreti dei materiali e delle tecniche di lavorazione tradizionali (legno, pietra e ferro).

Il presente bando intende stimolare la realizzazione di prodotti innovativi, con particolare attenzione alle lavorazioni effettuate con le essenze legnose tipicamente locali reperibili e presenti nel territorio del GAL ed i materiali e le lavorazioni tipiche appartenenti alla tradizione, comprese quelle legate alla pietra ed il ferro.

Il design si pone, al pari di trasferimento di tecnologia, tra le leve fondamentali dell'innovazione. I prodotti proposti, per poter essere qualificati come manufatti di design dovranno essere in grado di definire una nuova identità produttiva in termini di innovatività, e cioè risultare esteticamente piacevoli e "naturali", ovvero in grado di soddisfare le esigenze di nuovi mercati che richiedono prodotti caratterizzati da forti valenze estetiche, espressive ed ecologiche (sostenibili a livello ambientale).

Lo sviluppo della filiera intende perseguire i seguenti obiettivi:

- ridisegnare manufatti e componenti in riferimento alla cultura materiale locale;
- favorire l'integrazione di diversi materiali nell'ambito dello stesso manufatto;
- ridurre i componenti e di conseguenza le lavorazioni;
- esplorare nuove tipologie sia dal punto di vista funzionale che espressivo;

- esplorare approcci sostenibili in termini di lavorazioni tecnologicamente avanzate a ridotto impatto ambientale valorizzando la naturalità dei materiali impiegati.

Il sostegno allo sviluppo della filiera dei prodotti dell'artigianato di design, consentirà alle microimprese di dotarsi di macchinari e attrezzature idonee e specifiche per la realizzazione della gamma dei prodotti con contenuti di design.

5. Sono stati individuati i contenuti di massima degli accordi tra operatori, che dovranno contenere l'impegno concreto di ciascuno a vantaggio della costruzione della filiera dei prodotti dell'artigianato di design.
6. La filiera dei prodotti dell'artigianato di design deve coinvolgere operatori economici che occupano almeno due fasi distinte della filiera stessa.
7. Il presente bando rispetta i requisiti generali definiti dalle misure di riferimento del PSR 2007-2013 (Misura 312 azione 1 e Misura 123 azione 2).

Articolo 3 - Obiettivi

1. Il presente Bando Pubblico è emesso in attuazione della Linea di intervento 2 "Sviluppo e commercializzazione di prodotti tipici" del PSL del GAL, mediante l'apertura della presentazione di domande ai sensi delle misure:
 - 312 azione 1 - Sostegno allo sviluppo di microimprese
 - 123 azione 2 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali
2. Obiettivo del Bando Pubblico è la costruzione di una filiera locale mediante interventi materiali nelle imprese appartenenti ai diversi segmenti della filiera (reperimento essenze legnose locali e stoccaggio, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito), finalizzati all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di :
 - agevolare una efficace integrazione tra le fasi della filiera;
 - promuovere la crescita di una microfiliera dedicata alla produzione di manufatti di design in legno ferro e pietra;
 - favorire un migliore accesso al mercato da parte delle produzioni artigianali tipiche dell'area GAL ed incoraggiare le proposte innovative in grado conseguire nuovi sbocchi di mercato;
 - favorire l'efficienza dei processi produttivi delle aziende e la riduzione dei costi di produzione;
 - sostenere il raggiungimento dei requisiti di qualità richiesti dal mercato;
 - aumentare la redditività delle microimprese artigiane in modo che esse possano continuare ad operare nel territorio e garantire soddisfacenti livelli occupazionali;
 - favorire la collaborazione tra le microimprese artigiane e la trasmissione delle tecniche e delle competenze legate a nuovi modelli produttivi ed a nuovi prodotti di design (innovazione).

Articolo 4 - Condizioni di ammissibilità e requisiti generali

1. Le imprese possono presentare domanda di finanziamento a valere su una o entrambe le misure attivate dal presente bando, scelta in base alle tipologie di beneficiari e di spese ammissibili indicate nelle specifiche di ogni singola misura.

2. La partecipazione al bando da parte di ciascun soggetto richiedente è subordinata:
 - a. alla sottoscrizione dell'accordo tra gli operatori di filiera;
 - b. alla dimostrazione del raggiungimento di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa;
 - c. al rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dalla misura di riferimento.

3. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi per la realizzazione di progetti di filiera (vedi Schema tipo in Allegato A1) che hanno lo scopo di:
 - favorire la collaborazione tra imprese artigiane (falegnamerie, segherie, imprese di taglio e lavorazione del ferro e della pietra) che operano nel settore della produzione di arredi e componenti caratterizzati da una elevata tipicità e qualità e che intendono sviluppare nuovi prodotti adatti alle esigenze del design moderno;
 - creare rapporti stabili di collaborazione tra imprese che operano sul territorio, dando vita ad una nuova identità produttiva comune attraverso l'innovazione di prodotto;
 - sostenere l'integrazione tra le imprese del settore forestale e le imprese di lavorazione del legno, così da promuovere la realizzazione di manufatti con essenze di provenienza locale e favorire le azioni di manutenzione del patrimonio boschivo.

4. I progetti dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento (almeno due) proposte da microimprese, operanti in una o più fasi della filiera (reperimento essenze legnose locali e stoccaggio, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito), le quali dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. produzione arredi di design attraverso lavorazioni congiunte e scambi di servizi tra operatori ecc.). L'accordo per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera.

5. Il sostegno è accordato agli investimenti promossi da soggetti di cui sia provato l'inserimento nella filiera dell'artigianato di design, di prodotti finiti che siano il risultato della trasformazione di essenze forestali locali (con il modulo della domanda dovrà essere presentato un progetto per la filiera, redatto secondo lo schema Allegato A1).

6. L'accordo di filiera proposto a fondamento del progetto di cui all'art. 2, dovrà essere **redatto in forma scritta e, se pertinente, registrato in caso d'uso**¹ secondo il fac simile di accordo di filiera allegato al modulo di domanda (Allegato A2). Le eventuali spese inerenti la registrazione saranno a carico dei destinatari ultimi del contributo.

7. Con riferimento al numero di domande necessarie per la formulazione di un progetto di filiera, queste devono essere proposte da **imprese indipendenti** l'una dall'altra. Sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:
 - le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato;
 - le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato.

¹ Gli atti da registrare "In caso d'uso" sono quegli atti che devono essere registrati solo quando vengono esposti presso le cancellerie giudiziarie per l'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo.

Tale percentuale non si applica alle piccole società cooperative a responsabilità limitata.

8. Agli accordi di filiera possono partecipare anche imprese esterne/interne all'area di applicazione di cui all'articolo 5, che nella stessa non realizzino alcun tipo di investimento; queste non potranno beneficiare di alcun contributo erogabile in applicazione del presente bando, ma la loro partecipazione all'accordo sarà valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito di cui al successivo punto 13. In ogni caso almeno due imprese che aderiscono all'accordo di filiera devono presentare domanda di finanziamento sul presente bando.
9. Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito nel progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, la commissione di valutazione esaminerà se, in sua assenza, il progetto nel suo complesso risulti ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata.
10. Per conservare l'ammissibilità al finanziamento è necessario rispettare i seguenti criteri:
 - mantenere almeno due contraenti;
 - almeno il 50% del valore dell'investimento proposto;
 - il rispetto delle finalità del progetto.

In caso di risposta affermativa, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti.

In caso, invece, di risposta negativa, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante (le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume, devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata). In ogni caso devono rimanere almeno due soggetti beneficiari.

11. La presentazione di due domande sulle due diverse Misure (312.1 e 123.2) da parte dello stesso beneficiario è ammissibile purchè le domande riguardino investimenti diversi e che la somma dei contributi sia inferiore ai limiti imposti dalla normativa "de minimis". L'accordo di filiera, per essere ammissibile, deve riguardare almeno due diversi beneficiari.
12. Per cautela reciproca tra le parti, l'accordo posto a base del progetto di filiera può prevedere obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Il GAL, in ogni modo, non assume alcuna responsabilità per i danni che possano derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera per l'inadempienza di uno di essi.
13. La rinuncia senza giusta causa può essere motivo di esclusione dai prossimi bandi emanati dal GAL.
14. I progetti di filiera presentati saranno valutati in base alla griglia di valutazione qui sotto riportata e il punteggio ottenuto sarà parte integrante del punteggio di ciascuna domanda singola di finanziamento presentata da coloro che hanno sottoscritto l'accordo di filiera:

PARAMETRO / PUNTEGGIO MASSIMO	DESCRIZIONE	Punteggio max
a. Ricadute in ambito di filiera (massimo 4 punti)	A seguito dell'intervento proposto, l'accordo di filiera rappresenta quali tra le seguenti macro-fasi: 1. Reperimento essenze legnose locali e stoccaggio 2. Prime lavorazioni - Semilavorati 3. Condizionamento semilavorato e lavorazioni intermedie - prima trasformazione 4. Lavorazioni finali - Assemblaggio	1 punto per ogni macro-fase della filiera
b. Tipologia di accordo (massimo 2 punti)	L'accordo che lega i partecipanti al progetto integrato riguarda 4 fasi della filiera	2 punti
	L'accordo che lega i partecipanti al progetto integrato riguarda 3 fasi della filiera	1 punto
c. Stabilità dell'accordo (massimo 2 punti)	Tutte le imprese partecipanti al progetto integrato fanno parte di una rete stabile di operatori formalizzata attraverso un consorzio/associazione.	2 punti
	Tutte le imprese partecipanti al progetto integrato <u>non</u> fanno parte di una rete stabile di operatori formalizzata attraverso un consorzio/associazione.	0 punti
d. Numero di imprese coinvolte nell'accordo (massimo 3 punti)	Numero dei soggetti sottoscrittori dell'accordo a base del progetto integrato (purché la loro partecipazione all'accordo sia stata giudicata rilevante da parte della Commissione di Istruttoria):	
	n. 3 soggetti	1 punto
	n. 4 soggetti	1,5 punti
	n. 5 soggetti	2 punti
	Più di 5 soggetti	3 punti
e. Numero di linee di prodotto innovative (massimo 4 punti)	Per ogni linea di prodotto innovativa rientrante nel progetto di filiera	1 punto
f. Numero totale di prodotti innovativi (massimo 4 punti)	In funzione del numero totale di prodotti innovativi che scaturiscono dalle linee di prodotto di cui al punto e):	
	5 – 10 prodotti	1 punto
	11 – 15 prodotti	2 punti
	16 – 20 prodotti	3 punti
	Oltre 20 prodotti	4 punti

L'elemento "innovazione" richiesto nei parametri e) ed f) deve intendersi come capacità di "rivisitazione e reinterpretazione in ottica moderna delle funzioni, dei materiali e delle lavorazioni tipiche del territorio" e come capacità di "valorizzare le peculiarità estetiche dei materiali o degli elementi della tradizione locale", così come riportato nel parametro B dell'art. 15 del presente bando.

15. Il punteggio massimo attribuibile al progetto di filiera è di 19 punti.

16. Non saranno considerati ammissibili a contributo i progetti di filiera che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 5. L'inammissibilità del progetto di filiera comporterà la conseguente inammissibilità di tutte le domande inserite nel progetto stesso.

Articolo 5 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio dei Comuni appartenenti all'area GAL, ovvero:

Ala di Stura	Corio	Pessinetto
Balangero	Germagnano	Rubiana
Balme	Givoletto	Traves
Cantoira	Groscavallo	Usseglio
Cafasse	La Cassa	Val della Torre
Caprie	Lanzo T.se	Vallo T.se
Ceres	Lemie	Varisella
Chialamberto	Mezenile	Viù
Coassolo T.se	Monastero di Lanzo	

2. Gli investimenti relativi alla Misura 312 azione 1, localizzati nei comuni di Balangero, Cafasse, La Cassa, Lanzo Torinese, Givoletto, Vallo e Varisella, dal momento che il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte non ammette il sostegno su Misure dell'Asse III a imprese ubicate in aree classificate dal P.S.R. come "poli urbani", sono ammissibili attraverso risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Regione Piemonte, secondo i limiti e le modalità previsti nell'art. 13 del presente bando.

II PARTE – INDICAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE

MISURA 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

azione 1 : Sviluppo microimprese

Articolo 6 - Obiettivi della misura

1. Questa operazione è finalizzata a:
 - consentire alle microimprese del settore dell'artigianato tipico (lavorazione del legno, ferro, pietra) di acquistare macchinari e attrezzature idonee per la realizzazione della linea di prodotti progettata;
 - sostenere gli investimenti di quelle microimprese (lavorazione del legno, ferro, pietra) che acquisteranno macchinari e attrezzature finalizzate al miglioramento della qualità dei prodotti e/o per la realizzazione di manufatti con caratteristiche innovative in grado di aumentarne il gradimento da parte di consumatori;
 - sostenere la realizzazione di prodotti innovativi (in legno, ferro, pietra) che presentino elementi di rivisitazione e reinterpretazione in ottica moderna delle funzioni, dei materiali e delle lavorazioni tipiche del territorio e valorizzino le peculiarità estetiche dei materiali e degli elementi della tradizione locale.
2. L'operazione consente quindi di soddisfare due fabbisogni prioritari dell'area GAL, così come indicati nel PSL del GAL:
 - f.p. n. 2) Favorire e consolidare le microimprese dell'area GAL;
 - f.p. n. 3) Sostenere e sviluppare le produzioni locali di qualità con l'espansione verso nuovi mercati di riferimento.
3. Le microimprese diventano quindi lo strumento per favorire l'accesso di nuovi prodotti sul mercato, rispettando quindi in pieno il tema unificante del PSL e dando piena attuazione agli obiettivi della linea di intervento 2.

Articolo 7 - Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando le microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese" e operanti nel settore della lavorazione e trasformazione di prodotti in legno, ferro e pietra.
2. Ai sensi di detta normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati², e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro³).

² Il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

³ Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

Articolo 8 - Tipologia investimenti ammissibili

1. Il bando sostiene le microimprese per l'acquisto di macchinari e attrezzature utili alle seguenti esigenze e lavorazioni:
 - Stabilizzazione ed essiccazione (es. piccoli essiccatoi per il legname);
 - Taglio, piallatura e fresatura (es. toupie, fresatrici);
 - Produzione flessibile ed automatizzata (es. stazioni a controllo numerico a più assi per fresatura, foratura, allargatura, filettatura, alesatura);
 - Incollaggio (es. pressa per incollaggio lamellare o semilavorati simili);
 - Finiture (es. impianto di verniciatura);
 - Attrezzature varie per la realizzazione dei prodotti di design;
2. Il bando sostiene inoltre l'acquisto di macchinari e attrezzature comunque utili per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di filiera, anche se non compresi nelle tipologie di investimento di cui al precedente punto 1).
3. Il bando sostiene inoltre la realizzazione di adeguamenti strutturali di modesta entità per ospitare i nuovi macchinari e per i relativi impianti a norma.

Articolo 9 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti relativi a:
 - acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi;
 - acquisto e realizzazione di software;
 - adeguamenti strutturali di modesta entità (che non dovranno eccedere il 30% dell'investimento complessivo);
 - consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.
2. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1698/2005. L'IVA non è ammissibile a contributo.
3. La funzionalità delle spese alle finalità dell'azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.

Articolo 10 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 9.
2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle spese per interventi relativi a:
 - acquisto di immobili e terreni;
 - acquisto di veicoli e motrici di trasporto;
 - acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
 - esecuzione di interventi di sostituzione. Si considerano interventi di sostituzione gli investimenti (di natura edilizia oppure consistenti nell'acquisto di macchinari) che non

aumentano la capacità di produzione, non modificano sostanzialmente la natura della produzione/tecnologia utilizzata, non modificano in modo significativo i costi di gestione, non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;

- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi, cassoni e contenitori;
- noleggio e leasing;
- esecuzione di interventi di manutenzione;
- investimenti funzionali al recepimento delle normative vigenti;
- IVA.

Articolo 11 - Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa. Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.
2. Il contributo è ammesso in regime "de minimis" (Reg. (CE) n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 12.

Articolo 12 - Limiti degli investimenti

1. Il GAL fissa i limiti fino a un massimo di spesa ammissibile pari a 250.000,00 euro (max 100.000,00 euro di contributo pubblico in regime di de minimis) e un limite minimo di spesa ammissibile pari a euro 10.000,00.
2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 13 - Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 312 azione 1 (con esclusione degli interventi ricadenti nei comuni classificati "poli urbani" di cui all'art. 5 comma 2), risultano pari a € 264.000,00 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.
2. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per la realizzazione degli interventi ricadenti nei comuni classificati "poli urbani" di cui all'art. 5 comma 2 previsti dal presente bando risultano pari a € 49.938,00, attivate dalla Regione Piemonte con D.G.R. N. 55-1506 del 11/02/2011.
3. Nel caso la CE approvi la proposta di modifica del PSR 2007-2013, gli investimenti ammissibili ricadenti nei comuni classificati "poli urbani" verranno contribuiti con le risorse finanziarie di cui al comma 1 (FEASR e contropartite pubbliche nazionali).

Articolo 14 - Requisiti di ammissibilità

1. Le microimprese che richiedono il contributo:
 - devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
 - devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
 - devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
 - devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
 - devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
 - non devono trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
 - devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento proposto;
 - devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
 - devono onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
 - devono rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "de minimis".
2. Il soggetto capofila individuato nell'art. 5 dell'Allegato A2 deve dimostrare, attraverso le schede tecniche dei prodotti di design realizzati in legno, l'impiego di essenze legnose locali.

Articolo 15 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere su questa misura.
2. La graduatoria individuerà le domande provenienti dai comuni classificati "poli urbani" e quantificherà il contributo pubblico fino al limite massimo di ammissibilità di cui all'art. 13 comma 2.
3. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL.
4. Il punteggio complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:
 - del punteggio attribuito all'accordo di filiera (vedi art. 4 punto 13 del presente bando);
 - del punteggio attribuito all'intervento dalla singola microimpresa (come definito al successivo punto A);
 - del punteggio attribuito alla qualità dell'intervento (come definito al successivo punto B);
 - del punteggio attribuito alle caratteristiche della singola microimpresa (come definito al successivo punto C).

Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio complessivo.

A. Valutazione dell'intervento.

Entità dell'investimento: peso percentuale dell'investimento della singola microimpresa rispetto all' investimento complessivo riportato nel progetto di filiera (max 5 punti)	<p>0% < 1 punto ≤ 5%</p> <p>5% < 2 punti ≤ 10%</p> <p>10% < 3 punti ≤ 15%</p> <p>15% < 4 punti ≤ 20%</p> <p>5 punti >20%</p>
Numero di prodotti per i quali l'attrezzatura/macchina è in grado di intervenire (max 5 punti)	1 punto per prodotto

Il punteggio massimo ottenibile dal parametro A è pari a 10 punti

B. Valutazione della qualità dell'intervento.

La valutazione verrà effettuata in funzione delle indicazioni che dovranno chiaramente emergere ed essere evidenziate nelle schede tecniche di prodotto.

<p>B.1 - Per ogni prodotto che presenta elementi di rivisitazione/reinterpretazione in ottica moderna delle funzioni, dei materiali e delle lavorazioni tipiche del territorio</p> <p>Esempio: arredi e complementi di arredo, che seppur realizzati con tecniche di design, sono riconducibili alla storia e alla cultura rurale delle Valli di Lanzo (fioriere in pietra di design che presentano la "bocciardatura", sedie/sgabelli di design che riprendono la foggia e la funzione di quelli utilizzati nelle baite e nelle stalle, etc.)</p>	Punti 3 per ogni prodotto (fino a un massimo di 6 punti)
<p>B.2 - Per ogni prodotto che valorizza le (A) peculiarità estetiche dei materiali o (B) degli elementi della tradizione locale</p> <p><i>Esempio (A): se il prodotto valorizza le classiche venature del legno o il profilo naturale del tronco, oppure propone parti grezze del legno quali la corteccia del tronco, etc.</i></p> <p><i>Esempio (B): se il prodotto contiene elementi quali serrature/chiavi realizzate secondo i disegni e le fogge della tradizione locale, chiodi in ferro battuto lavorato a mano, etc.</i></p>	Punti 3 per ogni prodotto (fino a un massimo di 6 punti)
B.3 - Capacità dell'intervento di eliminare o ridurre l'impatto del ciclo produttivo sull'ambiente	Punti 3

Il punteggio massimo ottenibile dal parametro B è pari a 15 punti.

Ogni prodotto deve raggiungere un punteggio minimo pari a tre, quindi deve contenere almeno uno degli elementi di qualità di cui ai punti B.1 e B.2.

Se il prodotto contiene entrambi gli elementi di qualità (B.1 e B.2), il punteggio verrà sommato.

C. Caratteristiche della microimpresa

Interventi richiesti da aziende operanti nei settori dell'Eccellenza artigiana	Punti 3
Legale rappresentante (almeno uno, in caso di società/cooperative) o titolare (in caso di ditta individuale) di età inferiore a 40 anni o donne	Punti 1

Il punteggio massimo ottenibile dal parametro C è pari a 4 punti

5. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 7.
6. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l'ordine di loro presentazione.

Articolo 16 - Documentazione per la presentazione delle domande

1. L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:
 - A. "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea), compilata in ogni parte e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensiva degli allegati:
 - Allegato A1 Schema di progetto di filiera e descrizione dell'intervento proposto dall'impresa nell'ambito del progetto di filiera
 - Allegato A2 Accordo di filiera
 - Allegato A3 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
 - Allegato A4 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario
 - Allegato A5 - Dichiarazione in materia di de minimis
 - B. Per le imprese costituite in forma societaria, copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
 - C. Certificato d'iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio, in data non anteriore a sei mesi, attestante che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.
 - D. Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, si calcolerà un valore aggiunto revisionale relativo all'anno di presentazione della domanda.
 - E. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
 - F. Permesso di costruire oppure:
 - richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
 oppure:

- dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
 - oppure:
 - dichiarazione di inizio attività (DIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA
- G. Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- H. Computo metrico estimativo delle opere edili previste. Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato per Opere e Lavori Pubblici approvato dalla Regione Piemonte. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta.
- I. Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario.
- J. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- K. Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica
- L. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- M. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo
- N. **Solo per l'impresa capofila individuata nell'art. 5 dell'Allegato A2: allegare le schede tecniche dei prodotti di design previsti dal progetto di filiera, sia in formato digitale che cartaceo** (quest'ultimo dovrà riportare timbro e firma dell'impresa capofila su ogni pagina).
- O. Solo per l'impresa capofila individuata nell'art. 5 dell'Allegato A2: nel caso non si fosse proprietari del copyright, allegare la liberatoria di cui all'Allegato A6.

P. Fotocopia documento di riconoscimento.

2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.
3. **La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.**

MISURA 123

Accrescimento del Valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Azione 2 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali

Articolo 17 - Obiettivi della misura

1. A seguito di riunioni ed attività di animazione organizzate dal GAL, i fabbisogni prioritari che sono stati rilevati sul territorio, relativamente ai prodotti di origine forestale **locale**, riguardano essenzialmente la necessità di assicurare un costante e adeguato approvvigionamento di legname alle imprese di trasformazione.

Tale esigenza è ancora più rilevante se le imprese di trasformazione richiedono essenze legnose locali per la realizzazione di manufatti di artigianato di design; in questo caso la fase di stoccaggio diventa essenziale per consentire la selezione accurata del legname da utilizzare per le diverse linee di prodotto.

Infatti, una volta che le essenze legnose vengono estratte ed effettuata eventualmente una prima lavorazione già in campo, esse subiscono ancora dei processi che portano all'ottenimento di un prodotto semilavorato e ne permettono la successiva vendita alle falegnamerie.

Il fulcro di tutte queste fasi è il piazzale di lavorazione e stoccaggio: qui il legname viene conferito da tutti i siti in cui si sono allestiti i cantieri di raccolta, subisce un'ulteriore trasformazione ed è sottoposto ad un idoneo processo di stagionatura e infine viene adeguatamente conservato, in attesa della sua commercializzazione e del suo conferimento al sito di utilizzo finale.

2. L'Azione persegue quindi i seguenti obiettivi specifici:
 - valorizzare i prodotti di origine forestale locale, attraverso l'immissione di tecnologie e/o di strutture che contribuiscano al raggiungimento di una elevata qualità del prodotto commercializzato;
 - migliorare l'organizzazione dei lavori forestali, anche al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza del lavoro.
3. L'operazione consente quindi di soddisfare tre fabbisogni prioritari dell'area GAL:
 - f.p. n. 2) Favorire e consolidare le microimprese dell'area GAL;
 - f.p. n. 3) Sostenere e sviluppare le produzioni locali di qualità;
 - f.p. n. 4) Incentivare la creazione di opportunità occupazionali

Articolo 18 - Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando le microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte all'Albo delle imprese forestali del Piemonte (art .31 L.R. 4/09).

2. Ai sensi di detta normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati⁴, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro⁵).

Articolo 19 - Tipologia investimenti ammissibili

1. L'operazione sostiene:

- L'acquisto di macchinari e attrezzature utili e necessarie per effettuare interventi di taglio ed esbosco del legname, nonché per la movimentazione del legname. I macchinari e le attrezzature dovranno adottare tecnologie innovative.
- La realizzazione di strutture funzionali all'approvvigionamento e allo stoccaggio. Le strutture dovranno presentare soluzioni progettuali e tipologiche compatibili con l'ambiente e con il contesto paesaggistico.

Articolo 20 - Spese ammissibili

1. La misura si propone di sostenere i costi necessari per realizzare investimenti materiali ed immateriali relativi a:

- acquisti di macchine e attrezzature destinate ad operazioni di abbattimento, concentramento, esbosco, allestimento, caricamento, trasporto in bosco dei prodotti legnosi forestali e dell'arboricoltura da legno. Sono inoltre ammessi gli acquisti di rimorchi specializzati;
- acquisti di macchine e attrezzature mobili destinate allo svolgimento delle prime lavorazioni del legno: piccoli impianti mobili di segazione;
- realizzazione o completamento di capannoni e piazzali di stoccaggio di dimensioni adeguate al deposito delle essenze legnose locali necessarie per avviare la filiera dei prodotti dell'artigianato di design. Nel caso in cui si realizzino uffici connessi o inseriti all'interno di capannoni sono ammessi gli investimenti relativi alle sole parti immobiliari;
- esclusivamente nell'ambito degli investimenti possono essere comprese le dotazioni antinfortunistiche.

2. Spese di consulenza tecnica: i consulenti tecnici devono avere competenza specifica in materia forestale.

Le spese di consulenza tecnica nel caso di acquisti sono riconosciute nella misura del:

- 4 % per investimenti di importo fino a 100.000 €;
- 3 % per l'importo eccedente i 100.000 € e sino a 150.000 €;

Le spese di consulenza nel caso di beni immobili sono riconosciute nella misura del:

- 12 % per investimenti di importo fino a 150.000 €;

⁴ Il numero degli occupati corrisponde al numero di unit-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

⁵ Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

Articolo 21 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 20.
2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle spese per interventi relativi a:
 - acquisto di terreni e immobili;
 - ristrutturazione di immobili esistenti;
 - investimenti strutturali non ammortizzabili;
 - IVA, per tutti i soggetti che possono recuperarla;
 - acquisto e installazione di macchine e impianti usati;
 - acquisto di materiale ammortizzabile in un anno (attrezzi manuali, motoseghe, decespugliatori spalleggiati, nonché ganci, catene, choker, carrucole e altra attrezzatura complementare alle macchine acquistata separatamente dalle stesse);
 - riparazioni e lavori di manutenzione di impianti e macchinari;
 - oneri amministrativi, finanziari, spese per il personale e altri investimenti non fisici (es. noleggio, interessi, acquisizione mediante leasing, etc.).
 - macchine e impianti che operano esclusivamente presso la sede aziendale (carrelli, muletti, bracci caricatori e altre macchine per la movimentazione del legname su piazzale, nastri trasportatori, impianti di intestatura, depezzatura, irrorazione, cippatori fissi, etc.), ad eccezione degli impianti per la lavorazione della legna da ardere e gli impianti per la classificazione del legname;
 - investimenti relativi a mezzi per il trasporto su strada, ad eccezione dei container scarrabili specializzati per il trasporto del cippato;
 - investimenti che usufruiscono di altri contributi pubblici;
 - le attività di mera promozione o marketing;
 - interventi non coerenti con gli obiettivi della presente Azione;
 - investimenti che interessano la fase di trasformazione industriale;
 - investimenti di mera sostituzione (NOTA 3), previsti al punto 7.4 del P.S.R. 2007-2013, che comportino una aumento dell'efficienza energetica o della produttività, calcolata in termini di unità prodotte, movimentate o trasformate, inferiore al 10% rispetto all'esistente, o che non comportino un miglioramento della sicurezza sul lavoro.

Articolo 22 - Intensità di aiuto pubblico

1. **Tipologia di aiuto:** ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa.
2. **Intensità di aiuto pubblico cofinanziabile:** il contributo è ammesso in regime "de minimis" (Reg. (CE) n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 23.

Articolo 23 - Limiti degli investimenti

1. Il GAL fissa i limiti fino a un massimo di spesa ammissibile pari a 150.000,00 euro (max 60.000 euro di contributo pubblico in regime di de minimis) e un limite minimo di spesa ammissibile pari a euro 10.000,00.
2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 24 - Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 123 azione 2, risultano pari a € 64.000,00 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.
2. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL.

Articolo 25 - Requisiti di ammissibilità

1. Generali: aderire all'accordo di filiera di cui all'Allegato A.2 del modulo di domanda.
2. Specifici di misura:
 - a. essere in condizioni di redditività economica o di raggiungerla in un periodo massimo di tre anni dalla conclusione dell'investimento, tali da garantire lo sviluppo e la valorizzazione dell'impresa stessa, e di essere in equilibrio finanziario;
 - b. rispettare gli standard previsti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza per i lavoratori;
 - c. rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene;
 - d. dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
 - e. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa.
3. I requisiti per l'ammissione a finanziamento devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenuti per l'intero periodo di impegno in caso di ammissione a finanziamento.

Articolo 26 - Criteri di priorità

1. In coerenza con gli obiettivi della misura e dello sviluppo della filiera si intende premiare:
 - gli investimenti che consentono di reperire e stoccare in loco le essenze legnose locali, da impiegare successivamente per la produzione di manufatti in legno e di prodotti di design;
 - le aziende con presenza di giovani addetti professionalizzati;
2. Di conseguenza, nell'ambito delle tipologie di investimento ammesse a contributo, è data maggiore priorità:

- alla realizzazione o razionalizzazione di capannoni e a seguire, di piazzali, in quanto risultano strategici per poter stoccare le essenze legnose locali adatte per avviare la filiera dei prodotti dell' artigianato di design;

minore priorità:

- macchine e attrezzature per i lavori forestali e per la movimentazione del legname, finalizzate all'approvvigionamento di essenze legnose locali.

Articolo 27 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere su questa misura.
2. Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:
 - del punteggio attribuito all'accordo di filiera (vedi art. 4 punto 13 del presente bando);
 - del punteggio attribuito alle tipologie di intervento (e quindi del conseguente apporto alla costruzione della filiera dell'artigianato di design), secondo i parametri fissati al successivo punto A;
 - del punteggio attribuito alle caratteristiche soggettive del richiedente, secondo i parametri fissati al successivo punto B.

Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio complessivo.

A. Investimenti rivolti prevalentemente alle attività svolte in bosco e presso la sede aziendale:

A.1 STRUTTURE

Piazzali	15 punti
- con fondo naturale migliorato	+ 3 punti
- con sistema di regimazione delle acque	+ 4 punti
- con recinzione in legno	+ 5 punti
- con presenza di strutture (picchetti o spalliere metalliche o in legno) di fermo	+ 6 punti

Capannoni	30 punti
- con struttura portante in legno	+ 6 punti
- con orditura in legno	+ 5 punti
- con tamponamenti in legno	+ 4 punti
- con impianti per la produzione di energie rinnovabili	+ 3 punti

Gli interventi consentiti dal parametro A.1 sono alternativi, di conseguenza non è possibile presentare istanza di contributo per realizzare sia il capannone che il piazzale.

A.2 - MACCHINE E ATTREZZATURE PER I LAVORI FORESTALI (punteggi crescenti secondo il contenuto di innovazione)

trattori forestali (progettati, costruiti e forniti per il lavoro in bosco), skidder, abbattitrici, trattori portanti	10 punti
- con peso inferiore a 5 ton	+ 2 punti

testate di abbattimento e processori	10 punti
- funzione di sramatura	+ 4 punti
- funzione cumulatrice	+ 2 punti

rimorchi forestali	10 punti
- con braccio caricatore idraulico	+ 4 punti
- con assale oscillante	+ 4 punti
- con timone snodato	+ 4 punti
- trazione integrale (2 assi)	+ 4 punti

verricelli forestali	5 punti
- scudo e altre protezioni	+ 1 punti
- doppio tamburo	+ 1 punto
- trasmissione idraulica	+ 1 punto
- telecomando	+ 2 punto

trattori e caricatori adattati al lavoro in bosco	6 punti
- con braccio caricatore idraulico integrato	+ 3 punti
- cingolati o con peso maggiore o uguale sull'assale anteriore	+ 3 punti
- sterzo sulle quattro ruote	+ 5 punti
- braccio caricatore idraulico su torretta girevole	+ 2 punti

altre macchine e attrezzature	4 punti
- pinza con motosega idraulica	+ 2 punti
- piccole segherie mobili	+2 punti

Il punteggio massimo attribuibile per gli investimenti previsti dal parametro A.2 è pari a 45 punti.

B. Caratteristiche del richiedente

ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE

Imprenditore o direttore tecnico dell'impresa che abbia età inferiore ai 40 anni alla data di chiusura del bando):	1 punto
--	---------

Presenza di personale (imprenditore o dipendenti) con titoli di studio specifici nel settore forestale:	
---	--

3 punti / persona / titolo (con max di 6 punti)

Partecipazione a corsi di formazione professionale in campo forestale	
- limitata esperienza (da 8 fino a 16 ore)	punti 2
- discreta esperienza (da 16 fino a 40 ore)	punti 4
- buona esperienza (da 40 fino a 80 ore)	punti 6
- ottima esperienza (oltre 80 ore)	punti 8
Si precisa che verranno prese in considerazione esclusivamente le esperienze:	
<ul style="list-style-type: none">• maturate nell'ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione del bando• relative ad iniziative formative chiaramente documentate (es. mese, anno, denominazione iniziativa, soggetto erogante l'iniziativa, attestato di partecipazione)• aventi per oggetto tematiche specifiche per il comparto forestale	

3. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 15.
4. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l'ordine di loro presentazione.

Articolo 28 - Documentazione per la presentazione delle domande

1. L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:
 - A. "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea), compilata in ogni parte e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensiva degli allegati:
 - Allegato A1 Schema di progetto di filiera e descrizione dell'intervento proposto dall'impresa nell'ambito del progetto di filiera
 - Allegato A2 Accordo di filiera
 - Allegato A3 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
 - Allegato A4 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario
 - Allegato A5 - Dichiarazione in materia di de minimis
 - B. Per le imprese costituite in forma societaria, copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
 - C. Certificato d'iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio, in data non anteriore a sei mesi, attestante che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.
 - D. Copia del certificato di iscrizione all'Albo delle imprese forestali della Regione Piemonte (art. 31 L.R. 4/09);
 - E. Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Per le imprese di nuova e recente

- costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, si calcolerà un valore aggiunto revisionale relativo all'anno di presentazione della domanda.
- F. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
- G. Permesso di costruire oppure:
- richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
oppure:
 - dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
oppure:
 - dichiarazione di inizio attività (DIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA
- H. Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- I. Computo metrico estimativo delle opere edili previste. Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato per Opere e Lavori Pubblici approvato dalla Regione Piemonte. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta.
- J. Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario.
- K. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- L. Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
- M. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

- N. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo
 - O. Solo per l'impresa capofila individuata nell'art. 5 dell'Allegato A2: allegare le schede tecniche dei prodotti di design previsti dal progetto di filiera, sia in formato digitale che cartaceo (quest'ultimo dovrà riportare timbro e firma dell'impresa capofila su ogni pagina).
 - P. Solo per l'impresa capofila individuata nell'art. 5 dell'Allegato A2: nel caso non si fosse proprietari del copyright, allegare la liberatoria di cui all'Allegato A6.
 - Q. Fotocopia documento di riconoscimento.
2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni data di erogazione di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.
- 3. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.**

III PARTE - PROCEDURE

Articolo 29 - Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004 e n. 1975/2005) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con legge regionale n. 14/2006 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di aiuto comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le imprese agricole e le microimprese (attive o in fase di creazione) appartenenti agli altri settori che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla l.r. n. 9/2007.

Le imprese non ancora iscritte dovranno iscriversi all'anagrafe:

- costituendo il fascicolo aziendale presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, dove il rappresentante legale dovrà recarsi munito di documento di identità in corso di validità.

Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure presso:

- l'amministrazione regionale, compilando il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm,

e trasmettendolo, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, *alla Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino (fax 011/43225651) .*

b) Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto devono riguardare le singole Misure attivate con il presente bando, vale a dire:

- misura 312 azione 1
- misura 123 azione 2

Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti dal presente devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale;

oppure

- in proprio utilizzando il servizio on line disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml (cliccare il link: "piano di sviluppo rurale –accedi "), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una password.

La compilazione della domanda on line deve rispettare i termini di presentazione di cui al successivo art. 30.

Al termine della procedura on line (effettuata tramite CAA o in proprio), sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto. Tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda, dovrà essere trasmesso al GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone per l'istruttoria, all'indirizzo:

Frazione Fè, 2 – 10070 Ceres (TO)

entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale o il protocollo di avvenuta consegna a mano (rilasciato dal GAL).

Sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura "*Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento - Costruzione o completamento di filiere locali*", oltre all'indicazione della misura di riferimento ("*Misura 312 - azione 2 (misura principale) o Misura 123 azione 2 (misura collegata)*").

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati dal bando per la misura di riferimento, sul modulo informatizzato al Quadro "Allegati" occorre barrare le rispettive caselle.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di aiuto di ogni singola misura dovrà pervenire in forma completa l'elenco della documentazione da allegare è contenuto nelle disposizioni specifiche di ogni misura.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell'impresa.

Le imprese di nuova o recente costituzione, nel compilare i previsti modelli e nel presentare la prevista documentazione relativa, faranno riferimento (specificandolo) agli anni effettivi di esercizio.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi e aiuti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR, del PSL ed a quelli di sviluppo aziendale.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Articolo 30 - Termini di presentazione delle domande.

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 29, comma 1, lett. b, le domande di contributo possono essere presentate **a partire dal 7 dicembre 2011 e fino al 23 febbraio 2012** (termine ultimo per l'invio telematico) ed entro il 1 marzo 2012 deve essere consegnata la domanda cartacea.
2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa (con i relativi allegati cartacei) deve essere consegnata al GAL **entro e non oltre i cinque giorni lavorativi** successivi all'invio telematico.
3. La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

Articolo 31 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. I documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

3. Ai sensi dell'art. 73, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 32 - Ricevibilità della domanda aiuto

1. L'inizio del procedimento si ha quando la domanda perviene, in formato elettronico e cartaceo al GAL che effettua le verifiche di ricevibilità relative a:
 - presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
 - presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
 - presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
 - presenza del codice fiscale / partita IVA.
2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del proseguo del procedimento o della richiesta di eventuali riesami della pratica. La mancanza di documentazione non è sempre sanabile (es. beneficiario non identificato, mancanza di elaborati fondamentali).
3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata risolvibile con la richiesta degli elementi stessi da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito di quanto fatto pervenire al GAL in tempo utile dal beneficiario.
4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento secondo le modalità ritenute valide dalla normativa vigente (eventualmente anche attraverso il sito del GAL www.gal-vallilanzoceronodacasternone.it).

Articolo 33 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. La valutazione delle domande di finanziamento nonché della documentazione presentata saranno effettuate da una Commissione di Valutazione istituita dal GAL
2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:
 - a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:
 - rispetto dei termini di presentazione;
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
 - sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
 - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando.
 - b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri e dei punteggi definiti agli artt. 15 e 27.

3. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunica ai potenziali beneficiari eventuali motivi che non consentirebbero l'accoglimento della domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.
4. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.
5. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, definisce ed approva le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.
6. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità.
7. L'elenco degli ammessi e quello dei non ammessi sarà pubblicato sul sito del GAL secondo le forme previste dalla legge;
8. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno comunicare l'accettazione del contributo. Mancando l'accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, il Consiglio di Amministrazione deciderà se procedere alla revoca del contributo.
9. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 47.
10. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.
11. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente il contributo assegnato alla domanda; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico stabilito dal PSR per quella tipologia di intervento.

Articolo 34 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

1. Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche, i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno / aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 35 - Ricorribilità dei provvedimenti

1. L'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso è il TAR

Articolo 36 - Dati personali e sensibili

1. La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 37 - Divieto di cumulabilità

1. Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti/sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 38 - Inizio decorrenza degli investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati **dopo la data di invio della domanda in forma telematica**, qualora ritenuti ammissibili.
2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda in forma telematica, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento.
4. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 39 - Termini di ultimazione degli interventi

1. Gli investimenti ammessi a contributo devono essere conclusi entro il 28 giugno 2013. Eventuali proroghe potranno essere concesse a discrezione del GAL a seguito di richiesta in forma cartacea presentata dal beneficiario.
2. Il progetto è ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario.

Articolo 40 - Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:
 - non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile dal DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
 - non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle Comunità Montane, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, delle Province, delle

- Comunità Montane, del GAL, di AGEA e di ARPEA;
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - siano in attesa di sentenza per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso, la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista dalle regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'n. + 2);
2. Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 41 - Limiti degli investimenti

1. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità indicate nell'art. 38.
2. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.

Articolo 42 - Vincoli destinazione d'uso e durata del progetto di filiera

1. Non possono essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati per almeno:
 - 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari;
 - 5 anni nel caso di investimenti agrari, impianti produttivi mobili, macchinari e attrezzature salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore.
 - L'accordo di filiera deve avere durata almeno triennale, rinnovabile
2. Gli anni devono essere computati a partire dalla data di richiesta del collaudo finale dell'investimento.
3. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

Articolo 43 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, macchine - restituzione e recupero agevolazioni

1. Al GAL che ha concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca nei casi di:

- diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature e bestiame nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
 - mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
 - scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
 - decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - comunque di perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti, compreso il mancato rispetto dei contenuti dell'accordo di filiera
2. I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

Articolo 44 - Variazioni interventi

1. Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, non possono essere chieste variazioni alle tipologie di spesa indicate in domanda.
2. Sono fatte salve:
 - la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
 - la possibilità per i presentatori delle domande di richiedere la correzione di meri errori materiali; sarà accolta a discrezione dell'Ufficio istruttore.
3. Le Ditte beneficiarie possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche. Non sono considerati adattamenti tecnico-economici l'aggiunta di tipologie di spesa che non sono state espressamente previste nella domanda di contributo.

L'adattamento tecnico-economico deve:

 - avere l'autorizzazione preventiva del GAL;
 - rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
 - rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento 2 ;
 - confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
 - confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso.
4. Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico economico, senza alcun impegno da parte della Regione Piemonte.
5. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.
6. L'aumento di prezzo non è considerato adattamento tecnico economico.
7. Non sono ammesse varianti.

Articolo 45 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "*home banking*", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. Carta di credito e/o bancomat

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

3. Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente

perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data.

Articolo 46 - Controlli

1. L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.
2. Il 100% delle domande di aiuto e di pagamento è sottoposto a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.
3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.
4. Il controllo in loco viene effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL
5. I controlli in loco possono essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 47 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

a. Anticipi:

Le imprese che hanno ottenuto l'approvazione del progetto possono richiedere una anticipazione pari al 50% del contributo concesso purché abbiano iniziato i lavori o gli acquisti.

Per liquidare l'anticipo deve essere presente la seguente documentazione:

- Domanda di pagamento dell'anticipo (previsto nella procedura informatica online e come conferma cartacea);
- Fidejussione bancaria od assicurativa: La fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della somma anticipata, deve essere redatta secondo la bozza di garanzia predisposta da ARPEA nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e riportata nell'allegato B del presente bando o disponibile sul sito di ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell'area "Documentazione". Le informazioni in merito possono essere richieste contattando l'Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico di ARPEA.

Detta cauzione deve restare operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria alla chiusura del procedimento amministrativo da parte dell'ARPEA, che ne darà comunicazione all'Ente assicurativo o bancario, garante della fideiussione.

L'ammontare della fideiussione, sottoscritta a favore dell'ARPEA, deve essere pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare.

La garanzia sarà svincolata quando l'ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento superi l'importo dell'anticipo.

2. Il **saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo l'effettuazione e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.
3. Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
 - domanda di pagamento di saldo (con procedura informatica);
 - documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 45 del presente bando;
 - dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario (vedi Allegato C);
 - Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato C);
 - Fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

Articolo 48 - Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011 art. 29 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art.72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.
2. Gli obiettivi dei controlli ex-post possono consistere nella verifica:
 - del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
 - della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
 - che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.
3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.
4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 49 - Responsabile dell'istruttoria

1. Il Responsabile Amministrativo del GAL è responsabile delle procedure operative di cui al presente bando pubblico.

Articolo 50 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi al Direttore tecnico e al Responsabile Amministrativo del GAL, reperibili al numero di telefono 0123 -52.16.36 con il seguente orario:

GIORNO	ORARIO
martedì	9,30 – 12,30 e 14,00 – 17,00
mercoledì	9,30 – 12,30 e 14,00 – 17,00
giovedì	9,30 – 12,30 e 14,00 – 17,00

e, previo appuntamento telefonico, presso la sede del GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, Frazione Fè, 2 Ceres (TO) o presso lo Sportello Informativo del GAL di Via Brione, 4 – Givoletto (TO).

Articolo 51 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente Bando Pubblico e i relativi allegati così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche al testo base, il beneficiario ne accetta integralmente le disposizioni ivi contenute impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. Il GAL VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. *“SE IL MERCATO NON VA IN MONTAGNA... LA MONTAGNA VA SUL MERCATO”* del GAL GAL VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE, il cui testo è pubblicato sul sito internet del GAL.
4. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente bando, ivi compresi i provvedimenti di concessione dei contributi, è competente esclusivamente il TAR.

Articolo 52 - Pubblicazione

Il presente bando è pubblicato sul sito internet del GAL e sull'Albo Pretorio della Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda Casternone.